

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 276 DEL 14/02/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI AI FINI DELLA FORMAZIONE IN DISCIPLINE PSICOLOGICHE PRESSO LE STRUTTURE DELL'AULSS 7.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 286/25

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1808 del 22/10/2021, venne approvata la Convenzione con l'Università di Trieste - Dipartimento Scienze della Vita, per lo svolgimento di tirocini ai fini della formazione in discipline psicologiche, presso le strutture dell'AULSS 7, e che tale convenzione è scaduta il 7/11/2024;
- al prot.n. 6742 del 24/01/2025, è pervenuta a questa Azienda, sempre da parte del Dipartimento Scienze della Vita dell'Università di Trieste, la richiesta di stipulare una nuova convenzione triennale per far accogliere, presso le strutture dell'A.ULSS 7, i propri studenti che hanno conseguito o conseguiranno il titolo magistrale in discipline psicologiche, iscritti ai corsi di laurea magistrale in discipline psicologiche o ai corsi di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche o in psicoterapia;

Rilevato che l'Università ha indicato il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, allegandone il progetto formativo e il relativo curriculum vitae, ed ha individuato quale area di interesse l'UOS Neuropsichiatria Infantile del Distretto 2;

Preso atto che la richiesta di tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati: infatti al progetto formativo è allegato il parere favorevole del tutor designato, dr.ssa Debora Tripodi, responsabile dell'U.O.S. Neuropsichiatria Infantile della sede di Schio, così come il Direttore dell'U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori, Dott.ssa Lorena Bergozza, ha trasmesso il parere favorevole con mail del 3.2.2025, conservata agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta e il cui testo definitivo è stato concordato tra le parti, come da email del 12.2.2025, agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione per tirocinio con l'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita, allegata alla presente proposta di deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con l'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita, il testo di convenzione allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda;

2. di dare atto che la convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che l'Università copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Vista la Legge 8 novembre 2021, n. 163 *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”*;

Visto il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

Visto il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Visto il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Verificato il riconoscimento di idoneità dell'Ente ospitante quale sede di tirocinio da parte della Commissione Integrata Tirocini;

Visto il Regolamento Tirocinio Pratico Valutativo del Corso di Laurea Magistrale in di Psicologia dell'Università degli Studi di Trieste;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TRA

L'Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze della Vita (d'ora innanzi denominato **“soggetto promotore”**, in persona del Direttore del Dipartimento, **Prof. Ivan Donati**, nato a Udine il 06/02/1974, avente sede e domicilio fiscale in Trieste, Piazzale Europa n.1 e sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze della Vita, in Via E. Weiss n. 2, 34128-Trieste, C.F. 80013890324, di seguito indicato come “DSV”;

E

Azienda ULSS 7 Pedemontana con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, C.F / P.IVA 00913430245, d'ora in poi denominata **“soggetto ospitante”**, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Carlo Bramezza**, nato a Treviso il 4.5.1967;

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione sancisce l'accordo tra il soggetto promotore e soggetto ospitante, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionalizzante che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo.

L'accesso al tirocinio è consentito a coloro che:

- hanno conseguito o conseguiranno presso l'Università degli Studi di Trieste il titolo magistrale in discipline psicologiche (LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, e che accedono alla prova pratica valutativa abilitante, previo superamento di un tirocinio pratico valutativo di seguito denominato TPV (tirocinio pratico valutativo post lauream ex art. 7 c.1 della L. 163/2022);
- siano iscritti ai corsi di laurea magistrale in discipline psicologiche (LM-51) abilitanti alla professione di psicologo secondo quanto stabilito dalla Legge 8 novembre 2021 n. 163 afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste (tirocinio pratico valutativo post lauream ex artt. 1 e 3 della L. 163/2022);



- siano iscritti alla laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L24) e che debbano svolgere 10 CFU di TPV per accedere alla Laurea magistrale.

L'accoglimento dei tirocinanti da parte del soggetto ospitante è subordinato alla valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento nonché dell'effettiva disponibilità all'assunzione del ruolo di tutor da parte di psicologi dipendenti aziendali iscritti all'albo.

Le Parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento. Il numero dei tirocinanti è di 3 all'anno.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

I periodi di pratica costituiscono un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro professionista e mirano ad incrementare e sviluppare l'acquisizione di competenze utili all'esercizio dell'attività professionale tramite l'osservazione diretta e svolta in maniera sempre più partecipata in contesti operativi qualificati presso enti esterni convenzionati.

Il tirocinio pratico valutativo prevede lo svolgimento di attività formative finalizzate all'apprendimento *“di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia”* (D. Interm. 567/2022, art. 2, comma 3) oltre all'esperienza pratica diretta volta a sviluppare le conoscenze necessarie per operare nel settore.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile il conseguimento delle competenze finalizzate: a) alla valutazione del caso; b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto; c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze; d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento; e) alla redazione di un report; f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione; g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni; h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi; i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il superamento del periodo di tirocinio consente l'ammissione alla prova pratica valutativa ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. A dell'Albo di riferimento.

Relativamente alle attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, che possono essere svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24, esse dovranno prevedere a) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita; b) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppi, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni; c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.



ART. 3 - DURATA DEI TIROCINI

Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dal soggetto ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.

- Il periodo del TPV, necessario all'ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, ha una durata massima di 750 ore – con una valenza massima di 30 CFU - che il tirocinante può svolgere presso lo stesso soggetto ospitante;
- Il periodo del TPV, per gli iscritti alla Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, avrà una durata massima di 250 ore – con una valenza massima di 10 CFU.

Il soggetto ospitante si impegna, durante lo svolgimento del tirocinio, a rispettare le norme contenute nel Codice Etico di Ateneo

ART. 4 - PROGETTO FORMATIVO

Il Progetto Formativo di tirocinio, avallato dal soggetto promotore e sottoscritto, per presa visione ed accettazione, dallo studente e dal tutor dell'ente ospitante, riporta contenuti e obiettivi del percorso; in esso vengono specificati rispettivi compiti e responsabilità nell'attuazione del Progetto stesso.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor psicologo con indicazione del numero di registrazione all'Albo della regione di appartenenza e dell'anno di iscrizione, nonché il nominativo del responsabile aziendale;
- la durata, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- la struttura presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Non possono essere richieste al tirocinante attività diverse da quelle concordate nella stesura e firma del Progetto Formativo.

Il tirocinante, sottoscrivendo il Progetto Formativo, si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.



Il tutor supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo, il tutor dovrà, pertanto, informare tempestivamente il soggetto promotore.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL TUTOR PSICOLOGO

Il soggetto ospitante assegna un Tutor supervisore a ogni tirocinante. Il tutor deve essere uno Psicologo iscritto all'Ordine degli Psicologi, sezione A, dal almeno 3 anni e che abbia con il soggetto ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore, o consulente di almeno 15 ore settimanali oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo.

Il tutor non deve avere legami di parentela con il tirocinante di cui si fa carico della supervisione.

Ciascun tutor può supervisionare contemporaneamente fino a un massimo di cinque tirocinanti. Il tutor e il tirocinante concordano orari e giornate di attività in base alle esigenze della struttura e in funzione degli obiettivi di tirocinio.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL TUTOR E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività caratterizzanti la professione di psicologo.

Si incarica inoltre di:

- redigere, per ogni TPV, la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l'attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del TPV;
- redigere, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, la dichiarazione di avvenuto tirocinio e il registro di attestazione della frequenza.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività presso il soggetto ospitante;
- b) Comunicare alla segreteria didattica del dipartimento (didattica.dsv@units.it) eventuali cambi di sede dell'attività, concordati con il tutor se non già previsti nel progetto formativo, indicando motivazione e calendario dell'attività; nella comunicazione il tutor dovrà essere in copia conoscenza;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro apprese durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza in relazione alla divulgazione e all'utilizzo dei dati, delle informazioni e delle conoscenze relative ai processi produttivi e ai prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Qualora il tirocinante assuma comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa comunicazione alla Commissione Tirocini Integrata, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Qualora il tirocinante, per qualsiasi causa, intenda terminare anticipatamente il



tirocinio, deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Art. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE DEL TIROCINANTE

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25/3/1998 n. 142 il Soggetto promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante all'esterno dell'azienda e rientranti nel progetto formativo.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l'evento, trasmettendo la relativa documentazione al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia di infortunio nei termini previsti dalla legge.

ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In base all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni del suddetto Decreto, devono essere intesi come "lavoratori".

Il soggetto ospitante garantisce che i locali e le attrezzature siano idonee in relazione alle attività che saranno svolte dal tirocinante e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Le parti concordano che il soggetto promotore assolva l'onere della Formazione Generale e Specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base dei contenuti previsti dai propri programmi. Il soggetto promotore provvede, tramite il proprio medico competente e se richiesto dal soggetto ospitante, a certificare l'idoneità del tirocinante allo svolgimento delle attività formative.

Il soggetto ospitante si impegna a integrare la suddetta Formazione qualora nelle attività svolte dal tirocinante fossero individuati ulteriori fattori di rischio.

Il soggetto ospitante si farà carico degli obblighi previsti dagli articoli 36, 37 e 41 del D. Lgs 81/2008 (Informazione ai lavoratori, Formazione specifica, Sorveglianza sanitaria) nonché dell'obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Di conseguenza, come misura generale di tutela, i tirocinanti devono ricevere un'adeguata formazione e informazione. Devono ricevere altresì adeguati dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui l'attività formativa lo richieda, oltre ad essere loro richiesta l'osservanza delle normative aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per 3 anni. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.



ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze.

I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

ART. 12 – IMPOSTA DI BOLLO

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'imposta di bollo viene assolto con le modalità previste dall'art. 15 del DPR 642/72 (autorizzazione n. 410481/93). Nel caso di convenzione con ONLUS il presente atto risulta essere esente da bollo.

La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso (D.P.R. n. 131/1986, art. 4 - Tariffa parte II). Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita

Prof. Ivan DONATI

firmato digitalmente

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Dott. Carlo Bramezza

Firmato digitalmente
